

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DI PRISCO, PREZIOSI, MASCIALE, TOMASSINI, ALBARELLO e RODA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 1968

Norme integrative dell'ordinamento delle carriere ordinarie di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali del Tesoro

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene sottoposto alla vostra approvazione vuole sanare una grave ingiustizia creatasi a danno del personale delle carriere ordinarie di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali del Tesoro.

I ruoli di queste amministrazioni sono stati riordinati con leggi del 12 agosto 1962, n. 1290, e 16 agosto 1962, n. 1291.

Tali leggi, fra l'altro, prevedono per i servizi delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali del Tesoro:

una carriera ordinaria di concetto — cioè di gruppo B — con sviluppo dal coefficiente 202 al 500 (ex gradi da XI al VI);

una carriera speciale, articolata in due tronconi (inferiore di concetto e superiore direttiva) con sviluppo dal coefficiente 202 al 670 (ex gradi da XI al V).

Però nei riguardi di entrambe le carriere anzidette, nessuna differenziazione sussiste:

quanto a titolo di studio (diploma di scuola media superiore), che è uguale per tutte le carriere;

quanto ai concorsi di ammissione ed alle materie d'esame, che sono le stesse per tutte le carriere;

quanto alle mansioni svolte, che sono identiche.

Viceversa, ad uguale titolo di studio, ad uguale tipo di concorso, ad uguali mansioni non corrisponde uguale sviluppo di carriera.

Infatti le carriere speciali si sviluppano fino al grado di ispettore generale (ex grado V), mentre le parallele carriere ordinarie del gruppo B terminano al grado VI (segretario capo e ragioniere superiore).

Questa disparità di trattamento risulta poichè tutto il personale è di pari livello, ha fatto solo un concorso di gruppo B, ad esso è stato richiesto solo un diploma di ragioniere o di maturità.

Occorre tenere presente che gli attuali ispettori generali delle carriere speciali provengono da preesistenti carriere ordinarie di gruppo B ed essi si sono visti, per effetto di favorevoli norme speciali, inquadri nelle dette carriere speciali con qualifiche proprie del personale direttivo e ciò senza concorso e con un semplice parere del Consiglio di amministrazione.

Evidentemente è iniquo che si protragga ulteriormente la situazione di grave ingiustizia e di sperequazione, creata, senza giustificazione alcuna, a danno del personale delle carriere di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali del Tesoro.

Tale situazione è fonte di gravi malumori e di malcontento.

Trattandosi di carriere uniformi sarebbe auspicabile la fusione delle carriere ordinarie di concetto e di quelle speciali, anche perchè non sussiste alcuna differenziazione funzionale tra di esse.

Poichè ci si rende conto che non è proponibile in questo momento un provvedimento di riforma strutturale di queste carriere, a

motivo dei provvedimenti interessanti la riforma della pubblica amministrazione, si può tuttavia porre rimedio alla prospettata grave situazione mediante una semplice integrazione delle attuali norme, istituendo la qualifica corrispondente al coefficiente 670 (ex grado V) per le carriere ordinarie di concetto analogamente a quanto operato per le carriere speciali.

A ciò si provvede con l'unito disegno di legge, che risponde a sentite esigenze del personale interessato del Ministero del tesoro. È da tener presente che il provvedimento non comporta alcun onere di bilancio in quanto in corrispondenza dei pochi posti istituiti è prevista la riduzione dei posti di organico delle qualifiche iniziali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il quadro II annesso alla legge 12 agosto 1962, n. 1290, è integrato con la istituzione di otto posti con la qualifica di segretario superiore (ex coefficiente 670).

Art. 2.

Il quadro VIII annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291, è integrato con la istituzione di tre posti con la qualifica di ragioniere capo e segretario capo (ex coefficiente 670).

Art. 3.

I posti delle qualifiche iniziali, previsti dei quadri indicati ai comma precedenti, sono ridotti rispettivamente di dodici e di cinque unità.